

Allegato a delibera C.C. n°24 del 24/7/2017

REGOLAMENTO GENERALE DEL COMUNE IN TEMA DI ENTRATE, ANCHE TRIBUTARIE, COMPRENSIVO DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Approvato con delibera del C.C.n°24 del 24/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Scibilia d.ssa Graziella

IL VICE SINDACO f.to Bastoni Matteoi



INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

CAPO II GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

CAPO III ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 Attività di verifica e controllo
- Art. 9 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 Diritto di interpello
- Art. 11 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 Sanzioni e Interessi
- Art. 13 Sanzioni amministrative tributarie
- Art. 14 Principio di legalità
- Art. 15 Disposizioni concernenti l'autore della violazione
- Art. 16 Cause di non punibilità
- Art. 17 Concorso di persone
- Art. 18 Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave
- Art. 19 Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda
- Art. 20 Obblighi del Funzionario Responsabile in caso di cessione di azienda
- Art. 21 Trasformazione, fusione e scissione di società
- Art. 22 Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa nei confronti della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente (privi di personalità giuridica)
- Art. 23 Criteri generali di determinazione delle sanzioni tributarie nei casi in cui la stessa è fissata dalla legge tra un minimo ed un massimo.
- Art. 24 Recidiva ex art. 3, comma 7, del D.lgs. n°472/1997 novellato dal D.lgs. n°158/2018
- Art. 25 Concorso di violazioni e continuazione ex art 12 del D.lgs. nº 472/1997 novellato dal D.lgs.n°158/2015
- Art. 25 bis Limiti all'applicazione del cumulo giuridico e continuazione in caso di mediazione e conciliazione giudiziale
- Art. 26 Cumulo dell'istituto della recidiva con la continuazione

CAPO IV PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE

- Art. 27 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo
- Art. 28 Riscossione della sanzione tributaria



- Art. 29 Ipoteca e sequestro conservativo
- Art. 30 Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 31 Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente
- Art. 32 Autotutela
- Art. 33 Accertamento con adesione
- Art. 34 Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio
- Art. 35 Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
- Art. 36 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 37 Esito negativo del procedimento
- Art. 38 Reclamo/mediazione
- Art. 39 Conciliazione fuori udienza
- Art. 40 Conciliazione in udienza

CAPO V RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 41 Forme di riscossione volontaria delle entrate tributarie
- Art. 41-bis Forme di riscossione delle entrate diverse dalle tributarie
- Art. 42 Rimborsi
- Art. 43 Forme di gestione della riscossione coattiva
- Art. 43 bis Regole per l'affidamento in *house* della riscossione volontaria, coattiva e di recupero dei crediti
- Art. 44 Riscossione coattiva diretta da parte del Comune
- Art. 45 Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 46 Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi
- Art. 47 Sospensione o differimento dei versamenti

CAPO VI DILAZIONI DI PAGAMENTO

- Art. 48 Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 49 Definizione di situazione di obiettiva difficoltà e cause soggettive ostative da non consentire l'assolvimento del debito tributario
- Art. 50 Domanda di concessione
- Art. 51 Documentazione da allegare alla domanda di dilazione di pagamento per le società o imprese obbligate alla redazione del bilancio
- Art. 52 Documentazione da allegare alla domanda di dilazione di pagamento per le persone fisiche, le imprese individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio
- Art. 53 Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento
- Art. 54 Modalità di dilazione e/o rateizzazione e garanzie richieste al debitore
- Art. 55 Termini di presentazione della domanda
- Art. 56 Interessi per rateizzazione
- **Art.57 Procedimento**
- Art. 58 Provvedimento di concessione o diniego
- Art.59 Controlli

CAPO VII COMPENSAZIONE

- Art. 60 Principi in materia di compensazione
- Art. 61 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo
- Art. 62 Compensazione tra tributi diversi
- Art.63 Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari



Art. 64 Sospensione dei rimborsi e compensazione ex art. 23 del D.lgs 472/1997(compensazione legale)

CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65 Norme finali Art. 66 Entrata in vigore



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/97, n° 446, e dell'art. 50 della Legge 27/12/97, n° 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27/07/2000, n°212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.lgs. 15/12/97 n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
- 3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
- 4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
- 5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2 Definizione delle entrate

- 1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- 2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.



Art. 3 Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché entro i limiti previsti dalla legge.

Art. 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

- 1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- 2. Nei limiti previsti dalla legge, in presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 *bis*, dell'articolo 54, del D.lgs. n° 446/97.



CAPO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

- 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.
- 2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

- 1. Sono responsabili della gestione diretta delle entrate:
 - a) per le entrate tributarie, i Funzionari Responsabili dei singoli tributi;
 - b) delle entrate relative a servizi a domanda individuale, i funzionari individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i Responsabili del Servizio relativo:
 - c) per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati da singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di tale specifica, i Responsabili del Servizio relativo.
- 2. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi ed i Funzionari Responsabili dei singoli settori/servizi nominati dal Sindaco, ai quali le predette entrate risultano affidate dalla Giunta nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance (PDOP) o atto equivalente.
- 3. In particolare, il Funzionario Responsabile dell'entrata di cui al precedente comma, svolge i seguenti compiti:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) partecipa al procedimento contenzioso;
 - f) esercita il potere di autotutela;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.



CAPO III ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8 Attività di verifica e controllo

- 1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
- 2. Al fine di limitare il contenzioso, il Funzionario Responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, può invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a **15 giorni.**
- 3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
- 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 9 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

- 1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Funzionari Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
- 2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare. Gli addetti ai servizi demografici devono dare tempestiva comunicazione all'ufficio tributi dei movimenti della popolazione in ordine ai cambi di residenza.
- 3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti, che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10 Diritto di interpello

- 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
- 2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.



Comune di Casaloldo Grania di Mantra

- 3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
- 4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al successivo comma 15 del presente articolo.
- 5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo comunale, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
- 7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
- 8. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 9. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 10. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 8, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di **30 giorni**. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 11. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 8, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n° 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- 12. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro **90 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
- 13. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della



documentazione richiesta entro il termine di **un anno** comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

- 14. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Casaloldo.
- 15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 16. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 8, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al precedente comma 12, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
- 17. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 18. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°472 e s.m.i.
- 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del Tributo o dell'entrata (Funzionario Responsabile), dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal sia dal Funzionario Responsabile designato dall'ente locale per la gestione del tributo, sia dal Responsabile del Servizio Tributi.
- 4. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il Responsabile del Servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
- 5. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione,



l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

- 6. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
- 7. Il Comune con provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio competente può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n° 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
- 8. I poteri di cui al precedente comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
- 9. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
- 10. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, o della legge 31 maggio 1965, n° 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- 11. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 12 Sanzioni e Interessi

- 1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il Funzionario Responsabile deve far riferimento a quanto stabilito:
 - ✓ per le entrate tributarie: dai D.lgs. nn° 471/1997,472/1997 e 473/1997, con le modifiche introdotte dal D.lgs. n°158/2015;
 - ✓ per le entrate aventi natura patrimoniale: dai principi del procedimento dettato dalla Legge n°689 del 1981;
- 2. La misura annua degli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie è fissata nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa



misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 Sanzioni amministrative tributarie

- 1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
- 2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
- 3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 14 Principio di legalità

- 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione di violazione.
- 2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto paga.
- 3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 15 Disposizioni concernenti l'autore della violazione

- 1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
- 2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
- 3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
- 4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.



Art. 16 Cause di non punibilità

- 1. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.
- 2. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitata esclusivamente a terzi.
- 3. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.
- 4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 17 Concorso di persone

- 1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
- 2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 18 Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

- 1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuale dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
- 2. Ricorrono gli estremi dell'applicazione della sanzione per dolo nei casi seguenti:
 - a) Infedele denuncia di variazione senza corrispondente rendimento delle condizioni effettive di applicazione del Tributo;
 - b) Mancato o inesatto o incompleto riscontro alle richieste dell'Ente per almeno 2 volte.
- 3. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.
- 4. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
- 5. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.



6. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal Funzionario Responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 19 Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

- 1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.
- 2. L'obbligazione del cessionario è limitato all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.
- 3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 20 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.
- 4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato **entro sei mesi** dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 20 Obblighi del Funzionario Responsabile in caso di cessione di azienda

- 1. Su richiesta del concessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il Funzionario Responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
- 2. Il certificato deve essere rilasciato entro **40 giorni** dalla richiesta di cui al precedente comma 1.
- 3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal precedente comma 2.

Art. 21 Trasformazione, fusione e scissione di società

- 1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
- 2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.



Comune di Casaloldo Graninio di Mantro

Art. 22

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa nei confronti della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente (privi di personalità giuridica)

- 1. Se una violazione tributaria, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa da una persona giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti della persona giuridica e non anche alla persona fisica che ha materialmente posto in essere il comportamento vietato (D.L. 30 settembre 2003, n°269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n°326), (Corte di Cassazione che, sentenza n°4475 depositata in data 11 marzo 2016).
- 2. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica società, associazione o ente senza personalità giuridica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
- 3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuti gli atti illegittimi.
- 4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
- 5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.
- 6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.
- 7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.
- 8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i € 51.000,00, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente (privi di personalità giuridica) nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.
- 9. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.



Art. 23

Criteri generali di determinazione delle sanzioni tributarie nei casi in cui la stessa è fissata dalla legge tra un minimo ed un massimo.

- 1. Nella determinazione della sanzione, nei casi in cui la stessa è fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, il Funzionario Responsale deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.
- 2. L'incremento al minimo edittale della sanzione è determinato dal Funzionario Responsabile sulla base degli elementi di cui ai successivi commi 3 e 4. La sanzione in ogni caso non potrà essere superiore al limite massimo della sanzione stabilito dalla legge.
- 3. Il Funzionario Responsabile determina l'incremento della sanzione, di cui al comma 2, sulla base dei seguenti elementi:
 - a)Gravità della violazione (ex art. 7 comma 1 del D.lgs. n°472/1997 e s.m.i.) desunta dall'importo della violazione base;
 - b)Precedenti fiscali (ex art. 7 comma 2 del D.lgs. n°472/1997 e s.m.i.) desunti dal numero di violazioni tributarie consistenti in omessa e/o infedele dichiarazione comminate al contribuente negli ultimi 5 anni;
 - c)Condizioni socio/economiche (ex comma 1 art. 7 del D.lgs. n°472/1997 e s.m.i.):
 - ✓ per le persone fisiche:

sono desunte dal reddito imponibile Irpef del trasgressore, relativo al periodo d'imposta precedente a quello in cui è emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento e per il quale sia già scaduto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

- ✓ per le persone giuridiche:
- si considera come riferimento il volume d'affari come risulta dall'ultima dichiarazione IVA presentata rispetto alla data in cui è emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.
- 4. Nella determinazione dell'incremento della sanzione, il Funzionario Responsabile deve tenere conto, oltre che agli elementi di cui al precedente comma 3, della condotta del trasgressore:
 - se abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione al atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.
 - se di propria iniziativa abbia portato a conoscenza l'ente sulla propria situazione di irregolarità, oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
- 5. L'incremento della sanzione calcolata sulla base degli elementi individuati nei commi 3 e 4 non può essere comunque inferiore ai minimi edittali previsti per legge.
- 6. La sussistenza degli elementi di cui al comma 3, è accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto della legge, anche mediante autocertificazione dell'interessato.
- 7. Spetta in ogni caso al Funzionario Responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso, tenendo conto degli elementi di cui ai precedenti commi 3 e 4.
- 8. Nell'atto di irrogazione della sanzione il Funzionario Responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 3, e 4, che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.



Comune di Casaloldo Grania di Mantra

Art. 24 Recidiva ex art. 3, comma 7, del D.lgs. n°472/1997 novellato dal D.lgs. n°158/2018

- 1. Ai sensi del comma 3, dell'art.7, del D.lgs. n°472/1997 e s.m.i, **la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di quel soggetto che nei tre anni precedenti**, sia in corso in altra violazione della "stessa indole", non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.lgs. n°472/1997 e s.m.i. o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione.
- 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione, di cui al comma 1, si considerano illeciti della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni normative o di disposizioni diverse che per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che le determinano presentano elementi di sostanziale identità (C.M. n°180 del1998).
- 3. Dal 2016, per effetto dell'istituto del "favor rei" ex comma 3, dell'art. 3, del D.lgs. n° 472/1997 e s.m.i. così come modificato dal D.lgs. n°158/2015, l'applicazione dell'incremento della sanzione di cui al comma 1, si applica nel seguente modo:
 - ✓ anno di imposta 2017 bisogna osservare solo l' anno 2016;
 - ✓ anno di imposta 2018 bisogna osservare il biennio 2016/2017;
 - ✓ dall'anno d'imposta 2019 bisogna invece osservare il triennio precedente (es: per il 2019 si guarderà il triennio 2016/2018);
- 4. Nel caso in cui si verifichino eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.
- 5. Ai fini di quanto indicato nel comma 4, in ordine alla sproporzione fra tributo dovuto e sanzione applicata, essa si realizza allorquando concorrano eccezionali circostanze che portano a determinare una sanzione complessivamente superiore al triplo del tributo cui la violazione stessa si riferisce. In tal caso la sanzione è comunque ridotta al limite massimo del triplo del tributo dovuto, mentre il minimo resta l'importo come definito nel precedente articolo 4.
- 6. Spetta in ogni caso al Funzionario Responsabile del tributo determinare la sanzione di cui al comma 1, da irrogare previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso, tenendo conto di quanto enunciato nei precedenti commi 4 e 5.
- 7. Quanto enunciato al comma 5 non trova applicazione nella fattispecie del "concorso di violazioni e delle violazioni continuate", come disciplinata dall'articolo 12 del D.lgs. n° 472/1997; in tal caso si verifica sproporzione laddove la sanzione irrogata a seguito dell'applicazione del "cumulo giuridico" sia superiore a quella risultante dal "cumulo materiale" delle sanzioni previste per le singole violazioni e simili.

Art. 25 Concorso di violazioni e continuazione ex art 12 del D.lgs. n° 472/1997 novellato dal D.lgs.n°158/2015

- 1. Quando il contribuente commette diverse violazioni della legge fiscale, anche in più annualità, le sanzioni non sono, di norma, sommate, posto che è prevista l'applicazione di una sanzione unica con i criteri individuati dall'art. 12 del D.lgs. n° 472/1997 e s.m.i.
- 2. Il concorso e la progressione sono istituti giuridici volti a prevedere l'applicazione di un'unica sanzione nelle ipotesi in cui con una sola azione si sono realizzate più violazioni



contemporaneamente o perché sia stata violata ripetutamente la stessa disposizione (*concorso*) ovvero perché le violazioni commesse sono legate da un rapporto di consequenzialità logica (*progressione*).

3. Qualora si verifichino le diverse situazioni enunciate nello stesso art 12 del D.lgs. n°472/1997, che si riepilogano di seguito, il calcolo della maggiorazione della sanzione risulta essere tra i seguenti massimi e minimi previsti dalla Legge nei seguenti modi:

a. <u>se le violazioni vertono su un unico tributo e sullo stesso periodo d'imposta, il sistema di</u> calcolo è il seguente:

- 1) è prevista una sola sanzione (cumulo giuridico);
- 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
- 3) in concreto si dovrebbe applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata **da un quarto al doppio**: occorre sottolineare che, ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (cumulo materiale);

b. <u>se le violazioni vertono su un unico tributo ma sono inerenti a periodi d'imposta diversi,</u> il sistema di calcolo è il seguente:

- 1) è prevista un'unica sanzione (cumulo giuridico);
- 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
- 3) la sanzione prevista per la violazione più grave può essere aumentata dalla metà al triplo:
- 4) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 3) maggiorata **da un quarto al doppio del suo valore:** occorre precisare che, ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (cumulo materiale);

c. <u>se le violazioni concernono più tributi e sono inerenti allo stesso periodo</u> <u>d'imposta,</u> il sistema di calcolo è il seguente:

- 1) è prevista un'unica sanzione (cumulo giuridico);
- 2) la sanzione da considerare nel *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
- 3) la sanzione applicata per la violazione più grave si aumenta di un quinto;
- 4) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 3) maggiorata **da un quarto al doppio**: occorre ribadire che, analogamente ai casi precedenti, sempre ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni *(cumulo materiale)*;

d. <u>se le violazioni rilevano ai fini di più tributi ma sono inerenti a periodi d'imposta diversi</u> il sistema di calcolo è il seguente:

- 1) è prevista un'unica sanzione (cumulo giuridico);
- 2) la sanzione da considerare *cumulo giuridico* è quella relativa alla violazione più grave;
 - 3) la sanzione prevista per la violazione più grave si aumenta di un quinto;
 - 4) la sanzione sub 3) è aumentata dalla metà al triplo;
- 5) la sanzione da applicare in concreto è quella sub 4) maggiorata **da un quarto al doppio:** occorre ribadire che, analogamente al caso precedente, sempre ai sensi del settimo comma, la sanzione non può essere comunque superiore a quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*).



- 4. <u>Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione assorbono quella per omesso o parziale versamento;</u>
- 5. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
- 6. Spetta in ogni caso al Funzionario Responsabile del tributo determinare la misura dell'aumento della sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso, tenendo conto di quanto disposto dal successivo comma 7.
- 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (*cumulo materiale*), che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 25 bis

Limiti all'applicazione del cumulo giuridico e continuazione in caso di mediazione e conciliazione giudiziale

1. In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n°158/2015 nella mediazione e nella conciliazione giudiziale, il cumulo giuridico opera limitatamente alla singola imposta e alla singola annualità, (il che riduce enormemente la sua applicabilità).

Art. 26 Cumulo dell'istituto della recidiva con la continuazione

- 1. L'istituto della continuazione (ex art. 12 del D.lgs. n°472/1997 e s.mi.) è compatibile con quello della recidiva (ex art. 7, comma 3, del D.lgs. n° 472/1997e s.m.i.).
- 2. Nel caso in cui ci si trovi innanzi ad un soggetto per il quale possa trovare applicazione la "*recidiva*" la sanzione base può essere previamente aumentata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e poi, sulla base così determinata, può procedersi al calcolo degli aumenti ex art. 12 del medesimo D.lgs. n°472/1997 novellato dal D.lgs. n°158/2015.



CAPO IV PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE.

Art. 27 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

- 1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
- 2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
- 3. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 28, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 28 Riscossione della sanzione tributaria

- 1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
- 2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni.
- 3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 29 Ipoteca e sequestro conservativo

- 1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il Funzionario Responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
- 2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro **20 giorni** dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.



3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di **120 giorni** dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art.30 Contenzioso e tutela giudiziaria

- 1. Compete al Sindaco la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.
- 2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art.31 Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

- 1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario Responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di **15 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
- 2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali, accedendo alla riduzione delle sanzioni irrogabili per le violazioni contestate, sulla base delle apposite previsioni contenute nel regolamento comunale delle sanzioni amministrative tributarie, nel momento in cui proceda all'accettazione del provvedimento di contestazione predisposto dal Comune, rinunciando a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto.
- **3.** L'accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune non può tuttavia determinare alcuna riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento delle imposte dovute.

Art. 32 Autotutela

- 1. Il Funzionario Responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. 15/12/1997 n° 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all' annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
- 2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.



- 3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Art. 33 Accertamento con adesione

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli accertamenti per omesso o parziale versamento.
- 2. Il presente istituto non può trovare applicazione quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento e in generale nelle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
- 3. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.
- 4. L'accertamento con adesione non è impugnabile, ne intrigabile, ne modificabile.

Art. 34 Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

- 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, **prima ovvero dopo la notifica dell'avviso di accertamento**, invia al contribuente stesso <u>un invito a comparire</u>, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:
 - ✓ il tributo oggetto di accertamento ed il relativo periodo di imposta;
 - ✓ gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - ✓ il giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento *in contraddittorio* ai sensi dell'art. 27, comma1, lettera b), del D.L. 29 novembre 2008, n°185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n°2.
 - ✓ il nominativo del responsabile del procedimento.
- 2. L'invito a comparire, di cui al comma 1, deve essere notificato **almeno 30 giorni** prima della data fissata per la comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio.
- 3. L'accertamento con adesione può anche essere proposto su iniziativa del contribuente sia prima che dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 4. Ai contenuti dell'invito, di cui al comma 1, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente ufficio tributi **entro 15 giorni** dal ricevimento della comunicazione e previo versamento delle somme dovute **entro 20 giorni** dalla data di stipula dell'accertamento con adesione.



- 5. In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili è del minimo edittale ridotto di 1/3.
- 6. Le modalità di versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento sono disciplinate dalla legge.
- 7. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invio stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 8. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque la facoltà di inoltrate istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nel successivo articolo 35.

Art. 35 Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

- 1. L'accertamento con adesione può anche essere proposto su iniziativa del contribuente sia prima che dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 2. In caso di notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta, a mezzo di raccomandata AR o tramite PEC, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

Art. 36 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige, in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario Responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di Legge.

Art. 37 Esito negativo del procedimento

- 1. Si ha esito negativo in caso di rinuncia espressa da parte del contribuente o qualora non si concluda alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2. Dell'eventuale esito negativo il Funzionario Responsabile deve darne atto con la redazione di un verbale.

Art. 38 Reclamo/mediazione (art.17bis D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 9, lett. 19 D.Lgs. 156/2015)

1. Dal 01/01/2016 non è più possibile fare ricorso alla Commissione Tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo nei confronti del Comune per le controversie di valore non superiore a € 20.000,00, da conteggiare senza tenere conto di sanzioni ed interessi (salvo



che l'atto impugnato riguardi l'applicazione di sole sanzioni). Dal 01/01/2018 il valore delle controversie reclamabili è esteso ad € 50.000,00.

- 2. Il reclamo può contenere anche una motivata proposta di mediazione per la rideterminazione dell'ammontare della pretesa oggetto di accertamento. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.
- 3. L'istanza di reclamo-mediazione va presentata, dal contribuente, con le stesse modalità e nello stesso termine di **60 giorni** dalla di notifica dell'atto reclamato. L'istanza di reclamo/mediazione deve essere indirizzata al Comune di Casaloldo-Ufficio Tributi e può essere presentata:
 - ✓ mediante consegna diretta all'ufficio protocollo;
 - ✓ tramite PEC
 - ✓ a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento con plico, senza busta;
- 4. Il servizio tributi, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 5. Trascorsi **90 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione, con le modalità previste dal precedente comma 3, senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza di reclamo o senza che si sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria provinciale entro il termine **di 30 giorni**, depositando il proprio fascicolo.
- 6. Il termine di **90 giorni** di cui al precedente comma 4 è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto.
- 7. Se la Commissione Tributaria rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore ai 90 giorni dalla notifica dell'atto reclamato al contribuente, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
- 8. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di **20 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 9. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo edittale previsto dalla legge.
- 10. In caso di progressione, è stata estesa anche al reclamo/mediazione la disciplina prevista dall'art. 12, comma 8, del D.lgs. n.°472/1997, secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta;
- 11. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
- 12. In caso di accoglimento parziale del reclamo si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n° 564/1994, per cui il contribuente, previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo agli altri motivi di doglianza non accolti, è rimesso in termini per ottenere eventualmente la riduzione delle sanzioni ad un terzo prevista dall'art. 15 del D.lgs. n° 218/1997 (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n° 38/E/2015, par. 1.7.5).



- 13. Se l'importo della controversia è superiore o uguale a € 3.000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art.12, comma 2 del DLG n.546/92).Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
- 14. La presentazione dell'istanza di reclamo comporta la sospensione per **90 giorni** della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo oggetto di reclamo, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento.
- 15. La sospensione della riscossione e dei pagamenti viene meno decorso il termine di **90 giorni** previsto per il procedimento di reclamo-mediazione, nonché nelle ipotesi di improcedibilità dell'istanza.

Art. 39 Conciliazione fuori udienza

- 1. La conciliazione si perfeziona prima dell'udienza con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente;
- 2. Le parti presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia;
- 3. All'udienza di trattazione (eventualmente fissata in seguito alla presentazione dell'istanza), la commissione verifica se ne sussistono le condizioni di ammissibilità e pronuncia la sentenza di cessazione della materia del contendere;
- 4. Se la conciliazione è solo parziale, la commissione procederà alla ulteriore trattazione della causa.
- 5. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
- 6. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale delle somme «in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- 7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute (o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva), l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471, **aumentata della metà** e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (art. 48-*ter*, comma 3, D.lgs. n°546/1992 e s.m.i.);

Art. 40 Conciliazione in udienza

- 1. Ciascuna parte entro il **10 giorni liberi** prima dell'udienza, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
- 2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.



- 3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
- 5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura:
 - a) del 40% per cento del minimo edittale previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;
 - b) del 50% del minimo edittale previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
- 6. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro **20 gg**. dalla data di redazione del processo verbale di cui al precedente comma 3.
- 7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 1del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- 8. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218.
- 9. E ammessa la possibilità di pagamento rateale delle somme in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00; le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- 10. In caso di mancato pagamento delle somme dovute (o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva), l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (art. 48-*ter*, comma 3, D.lgs. n°546/1992);



CAPO V RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 41 Forme di riscossione volontaria delle entrate tributarie

- 1. Il versamento spontaneo delle entrate tributarie del comune deve essere effettuato direttamente sul proprio conto corrente di tesoreria, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati ad Equitalia S.p.A.(fino al 30/06/2017) o all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal (01/07/2017)
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
- 4. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 41 bis

Forme di riscossione delle entrate diverse dalle tributarie

1. Per le entrate non tributarie, il versamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria degli enti impositori o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi.

Art. 42 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 43 Forme di gestione della riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle entrate comunale può essere effettuata con le seguenti modalità:
 - ✓ direttamente dall'Ente. Nel caso di gestione diretta della riscossione coattiva, l'ente ha comunque la facoltà di affidare all'esterno alcuni servizi strumentali alla stessa, secondo le regole del Codice dei Contratti vigente, pur mantenendo la titolarità della riscossione;



- ✓ fino al 30/06/2017 tramite Equitalia S.p.a., con affidamento diretto del servizio;
- ✓ dal 01/07/2017 tramite l' Agenzia delle Entrate Riscossione con affidamento diretto del servizio;
- ✓ a soggetti esterni, individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. n° 446/1997, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. n°446/1997 e previo l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole previste dal Codice dei contratti pubblici vigente;
- ✓ tramite affidamento ad una società *in house* (ossia senza previo esperimento di gara);
- 2. Ove si affidi in concessione la riscossione coattiva delle entrate a soggetti terzi non valgono le regole sulle modalità di riscossione contenute nell'articolo 2-bis del D.l n°193/2016, (che sono limitate alla sola riscossione spontanea), Tali soggetti possono riscuotere le entrate tramite propri conti, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del Dl n°70/2011.
- 3. L'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate ad Equitalia spa (fino al 30/06/2017 e all' Agenzia delle entrate (dal 01/07/2017) sono l'unica forma che consente di riscuotere le proprie entrate a mezzo ruolo, dovendosi ricorrere, negli altri casi, all'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n° 639, che costituisce titolo esecutivo.

Art. 43 bis

Regole per l'affidamento *in house* della riscossione volontaria, coattiva e di recupero dei crediti

- 1. 1.Requisiti necessari per l'affidamento in house dei servizi di:
 - riscossione volontaria,
 - riscossione coattiva,
 - recupero dei crediti

è che il soggetto affidatario rispetti le condizioni, individuate dalla Corte di Giustizia Europea nella nota "sentenza Teckal" (Corte di Giustizia, sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal) e successivamente richiamate dalla giurisprudenza nazionale (Corte Cost., 28 marzo 2013, n. 50; Corte Cass., sez. unite civili, 25 novembre 2013, n. 26893; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591; Cons. Stato, Ad. Plenaria, 3 marzo 2008) ossia:

- a) presenza di capitale interamente pubblico: nella persona giuridica controllata <u>non ci deve</u> <u>essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u>, ad eccezione di forma di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza dominante sulla persona giuridica controllata";
- b) <u>svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti</u> che si concretizza allorquando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.
- c) esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. art.12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE).



Art. 44 Riscossione coattiva diretta da parte del Comune

- 1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere gestita direttamente dal Comune, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni in ogni fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.
- 2. La riscossione coattiva diretta da parte del Comune è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n° 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n°602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater punto 1), del D.L. n°70/2011.
- 3. L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie consta di due fasi:
 - a) fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Responsabile del Servizio Tributi unitamente al Funzionario Responsabile del tributo sottoscrivono le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie;
 - b) fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito. Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del Responsabile del Servizio Tributi, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
- 4. Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
 - a) compenso da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione; detto compenso non sarà superiore a quello che il contribuente avrebbe dovuto pagare a favore di Equitalia S.p.A. o Agenzia delle Entrate Riscossione, per la medesima attività di riscossione;
 - b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale;
 - c) altri oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, pignoramenti mobiliari e immobiliari). In tali ipotesi il rimborso spese a carico del debitore non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A o Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti:
 - d) diritti e oneri derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
- 5. Non si procede all'emissione di ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore a € 12,00. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento della soglia minima di cui al precedente comma, salva prescrizione di legge.



Art. 45 Recupero stragiudiziale dei crediti

- 1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. n° 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
- 2. A tal fine, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero nelle modalità previste dalla legge.

Art.46 Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

- 1. Per tutte le entrate di cui al presente regolamento non si fa luogo a versamenti quando l'importo complessivo da versare risulta non superiore a € 3,00.
- 2. Per tutte le entrate di cui al presente regolamento non si fa luogo ad azioni di recupero o a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore ad € 3.00.
- 3. Per le entrate tributarie, non si fa luogo ad azioni di recupero o a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore ad €12,00.
- 4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli specifici regolamenti.

Art. 47 Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.



Comune di Casaloldo Grania di Mantra

CAPO VI DILAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 48 Ambito di applicazione ed esclusioni

- 1. La concessione della dilazione c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali di debiti tributarie possono essere concesse dall'Ente in via eccezionale di dilazioni. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.
- 2. Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
 - ✓ siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
 - ✓ siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - ✓ sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
 - 3. La rateizzazione non può essere accordata :
 - ✓ quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 200,00;
 - ✓ valore ISEE familiare del richiedente superiore a € 20.000,00;
 - ✓ quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - ✓ quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 53, comma 1, del presente Regolamento;
 - ✓ in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

Art. 49

Definizione di situazione di obiettiva difficoltà e cause soggettive ostative da non consentire l'assolvimento del debito tributario

- 1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative di cui al successivo comma 2.
- 2. Si considerano cause soggettive ostative:
 - a) condizioni di salute propria o dei propri familiari che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
 - b) qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro che comporta una diminuzione considerevole del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
 - c) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il comune.
- 3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:



Comune di Casaloldo Grania di Mantra

- ✓ per le imprese individuali e le società di persone (S.s.,S.n.c, S.a.s.), ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- ✓ per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.) e società Cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda .
- 4. Si stabilisce che lo stato di *disagio* è riferito alle seguenti situazioni:

***Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- § Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- § Disoccupato iscritto al collocamento;
- § Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- § Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- § Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- § Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- § Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- § Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;
- § Altro

***Nel caso di: Società di persone, Società di capitali, Società cooperative ed Enti con personalità giuridica:

§ Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

Art. 50 Domanda di concessione

- 1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente, con le seguenti modalità:
 - ✓ direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune;
 - ✓ tramite raccomandata A.R.
 - ✓ tramite posta elettronica certificata all' indirizzo PEC del Comune.
- 2. La domanda, di cui al precedente comma 1, dovrà contenere:
 - ✓ l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - ✓ l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - ✓ la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito
 - ✓ Alla stessa domanda, di cui al comma 1, dovrà essere allegata la documentazione di cui ai successivi artt. 51 o 52 del presente regolamento, a seconda del soggetto richiedente.

Art. 51

Documentazione da allegare alla domanda di dilazione di pagamento per le società o imprese obbligate alla redazione del bilancio

1. Nel caso di presentazione della domanda di dilazione di pagamento di cui al precedente art 50, da parte di Società o Impresa obbligata alla redazione del bilancio, la situazione di cui al



precedente articolo 2 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione probatoria:

- -Modello Unico;
- -Prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità;
- -Prospetto per la determinazione dell'indice Alfa;
- -Visura camerale aggiornata;
- -Ultimo bilancio approvato;
- 2. Nel caso in cui **l'indice di liquidità sia uguale o superiore a 1**, **non sussiste il requisito della temporanea difficoltà** che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; al contrario, se l'indice di liquidità sia inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il ottenere il beneficio della rateizzazione.

Modalità di calcolo Valore ≥ 1: la rateizzazione non è ammessa (Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti ≤ 1: la rateizzazione è ammessa

3. Nel caso in cui l'indice alfa sia inferiore a 3, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione.

Modalità di calcolo Valore

Indice alfa

Modalità di calcolo Valore

Debito complessivo (interessi di mora e spese compresi) x

100/ valore della produzione

3: la rateizzazione non è ammessa

Art. 52

Documentazione da allegare alla domanda di dilazione di pagamento per le persone fisiche, le imprese individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio

- 1. Nel caso di presentazione della domanda dilazione di pagamento, di cui al precedente articolo 50, da parte di **persone fisiche, le imprese individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio**, la situazione di cui obiettiva difficoltà economica all'articolo 51 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione probatoria:
 - Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
 - Certificazione mobilità/cassa integrazione;
 - Certificato disoccupazione;
 - Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;
- 2. Per la categoria di soggetti di cui al precedente comma 1, ai fini dell'ottenimento della dilazione di pagamento del debito tributario, è necessario che la rata dello stesso sia superiore al 20%



rispetto al reddito mensile del richiedente e della sua famiglia, quale certificato attraverso il modello ISEE;

Art. 53 Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

- 1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, se non regolarizzata nei successivi 60 giorni (dopo la scadenza), con conseguente decadenza del beneficio ed obbligo al pagamento dell'intero debito residuo entro il 61esimo giorno dalla data di scadenza della rata non regolarizzata. Il presente beneficio è concedibile per una sola volta.
- 2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi per una volta.
- 3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. n°602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

Art. 54 Modalità di dilazione e/o rateizzazione e garanzie richieste al debitore

1. L'eventuale rateizzazione del debito, in caso di accoglimento della domanda di dilazione, potrà essere concessa in un numero di rate costanti in rapporto alla entità della somma richiesta, da calcolarsi con riferimento all'importo indicato dal contribuente:

			1			
- fino a	€	200,00	nessuna dilazione;			
- da	€	200,01	a	€	600,00	fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da	€	600,01	a	€	1.500,00	fino ad un massimo di 10 rate mensili
- da	€	1.500,01	a	€	3.000,00	fino ad un massimo di 16 rate mensili
- da	€	3.000,01	a	€	5.000,00	fino ad un massimo di 20 rate mensili
- da	€	5.000,01	a	€	11.000,00	fino ad un massimo di 26 rate mensili
- da	€	11.000,01	a	€	16.000,00	fino ad un massimo di 30 rate mensili
- da	€	16.000,01	a	€	22.000,00	fino ad un massimo di 40 rate mensili
- da	€	22.000,01	a	€	28.000,00	fino ad un massimo di 50 rate mensili
Oltre	€ 2	8.000,00				fino ad un massimo di 72 rate mensili



- 2. Le somme rateizzabili di cui al comma 1) si riferiscono, a tutti gli atti emessi dall'amministrazione comunale (avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ingiunzioni fiscali), esclusi gli avvisi bonari.
- 3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 11.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
- 5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 55 Termini di presentazione della domanda

- 1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
- 2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento.
- 3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata **entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
- 4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata **entro 60 giorni** dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
- 5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
- 6. Per ogni rateizzazione concessa, nel caso si verifichi l'inadempienza di cui all'art. 53 comma 1, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.



- 7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
- 8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
- 9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
- 10. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 56 Interessi per rateizzazione

- 1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente, all'Ente.
- 2. Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art.57 Procedimento

- 1. L'istruttoria per la concessione della dilazione viene compiuta dal Funzionario Responsabile che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario Responsabile provvede alla verifica sulla completezza della domanda e della documentazione allegata presentata.
- 2. Il Funzionario Responsabile, di cui al comma 1, può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine lo stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
- 3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
- 4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n° 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 403/98.

Art. 58 Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro **30 giorni** dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione



della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. **Decorso il** termine di 30 giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego saranno comunicati all'interessato mediante notificazione.

Art.59 Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n°445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.



Comune di Casaloldo Grania di Mantra

CAPO VII COMPENSAZIONE

Art. 60 Principi in materia di compensazione

- 1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n° 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1, della Legge n°212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 61 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i **60 giorni** successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente,
 - ✓ il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - ✓ l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - ✓ l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4. II Funzionario Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario-contabile. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
- 5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.



Comune di Casaloldo Grania di Mantra

Art. 62 Compensazione tra tributi diversi

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i **60 giorni** successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente
 - ✓ il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - ✓ l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - ✓ indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - ✓ l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
- 5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei credito da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario contabile. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

Art.63 Compensazione tra debiti dell'ente locale e debiti tributari

- 1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Casaloldo in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
- 2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo ed al Responsabile del Servizio Finanziario contabile, per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - ✓ generalità e codice fiscale del contribuente;
 - ✓ il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - ✓ l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - ✓ l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
- 3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli



- elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 4. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore, che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Art. 64 Sospensione dei rimborsi e compensazione ex art. 23 del D.lgs 472/1997 (compensazione legale)

- 1. Nel caso in cui il Comune accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito di imposta in presenza di atto di contestazione o di provvedimento di irrogazione, procede d'ufficio alla compensazione di tali somme provvedendo al recupero o al rimborso della differenza d'imposta.
- 2. L'operazione di cui al comma 1 comporta l'adozione, da parte del Responsabile competente, l'adozione di apposito provvedimento di sospensione e di compensazione, che deve essere notificato ai soggetti interessati (autore della violazione e soggetti obbligati)



CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65 Norme finali

- 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
- 2. E' ammessa la compensazione secondo le modalità previste nei regolamenti dei singoli tributi.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
- 5. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
- 6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n° 446.

Art. 66 Entrata in vigore

- 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, sostituendo ogni altra disposizione posta in essere.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.53, comma 16, della L. 23/12/2000, n°388, come sostituito dalll'art.27, comma 8, della legge 28/12/2001, n°488, entra in vigore dal 01/01/2017.



Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n°2 del 24/07/2017;	4
Pubblicato all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione i 28/07/2017 per 15 giorni consecutivi;	: 1
	=

Entrato in vigore il 01/1/2017 ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n°388, come sostituito dalll'art.27, comma 8, della legge 28/12/2001, n°488

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE